



DETERMINA N. 52 DEL 14-06-2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di InSieme cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi alla Cittadinanza, InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda InSieme si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.16 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2017/2019, del Bilancio Pluriennale di previsione 2017/2019 e del Bilancio Economico preventivo 2017 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Dato atto che ASC, tra le sue attività, prevede quella di ente ospitante per tirocini formativi curriculari ed extra curriculari con le Università locali e/o presenti sul territorio nazionale, attraverso la stipulazione di convenzioni ad hoc;

Premesso che:

- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ASC mette a disposizione, durante lo svolgimento del tirocinio, i tutor designati in veste di responsabile del percorso formativo, che avrà il compito di concordare con lo studente gli obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti
- A seguito della richiesta da parte di una studentessa della laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale si è ritenuto opportuno stipulare la convenzione tra la nostra azienda e l'Università degli studi di Urbino "Carlo BO";

Ritento opportuno dare la disponibilità a realizzare stages formativi a studenti e studentesse che fanno richiesta, che per le caratteristiche richieste e per le importanti finalità educative e sociali dei tirocini formativi;

Viste:

- le finalità, gli obiettivi e il settore lavorativo complesso dei servizi sociali;
- tutte le attività organizzate nell'ambito dei Servizi Sociali locali;
- le disponibilità delle assistenti sociali dipendenti di ASC che si rendono disponibili al ruolo di tutor;

Considerato opportuno quindi procedere alla stipulazione di apposita Convenzione che disciplini la realizzazione dei tirocini che l'Università degli studi di Urbino "Carlo BO" ha provveduto a stilare attraverso il portale dell'università (allegato A);

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA


- **di stipulare** apposita convenzione con l'Università degli studi di Urbino "Carlo BO" Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede in Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU - Partita

IVA 00448830414 – Codice Fiscale 82002850418 rappresentata dal rettore dott. Vilberto Stocchi;

- **che la seguente** convenzione ha la durata di 3 anni a partire dalla data della stipula;
- **di approvare** lo schema di convenzione allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la convenzione non comporta alcuna spesa per l'azienda.

Casalecchio di Reno, 14 giugno 2017

La Direttrice
Cira Solimene



CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. **82002850418**, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. **Vilberto Stocchi**, nato ad **Apechio (PU)** il **15/04/1954**, C.F. **STCVBR54D15A327I**, domiciliato per la carica in **Urbino, Via Saffi 2**,

e

l'azienda/ente **ASC InSieme azienda servizi per la cittadinanza Interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, con sede legale in **casalecchio di reno CAP 40033**. Provincia **BO**. Via **via cimarosa n. 5/2**, P.IVA e C.F. **02985891201**, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da **Cira Solimene** nata a **Portici (NA)**, il **18/05/1967**.

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a, della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'ente **ASC InSieme azienda servizi per la cittadinanza Interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ed i laureati, in tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in

- azienda
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito

a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi (presso l'INAIL indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "Gestione per conto dello Stato" o presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non ha validità), facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:

- alla Regione (o alla Provincia delegata)
- alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione
- agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

Articolo 5

1. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

2. il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

Articolo 6

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Articolo 7

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via P.E.C. tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà

essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 8

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 9

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Articolo 10

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Urbino, 08/06/2017

**ASC InSieme azienda servizi per la cittadinanza
Interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia**

La Direttrice

Cira Solimene

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.